



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 660/2016**

tra

[REDACTED]

e

[REDACTED]

Oggi **29 settembre 2017**, ad ore 10,07, innanzi al giudice dott. Manuela Cortelloni, sono comparsi:

Per gli ATTORI, l'avv. [REDACTED], in sostituzione degli avv.ti [REDACTED].

Per [REDACTED], l'avv. Alessia Grassigli.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

[REDACTED], precisa le conclusioni come segue: in via istruttoria, chiede la revoca dell'ordinanza del 15.5.2017, insistendo per l'ammissione di CTU; nel merito, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI° comma, n.1) c.p.c. datata 8.2.2017.

L'avv. Grassigli precisa le conclusioni come da memoria n.1) ex art. 183 c.p.c. dell'08.2.2017 e si oppone alle istanze istruttorie avversarie, riportandosi a quanto già dedotto in memoria ex art. 183 VI° comma, n.3) c.p.c.

Il Giudice,

dopo breve discussione orale, rigetta l'istanza di ammissione di CTU, in quanto superflua ed esplorativa anche tenuto conto della mancata produzione in giudizio della documentazione bancaria necessaria nel caso in cui venisse ammessa.

Esaurita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Ad ore 15.15, nessuno è presente.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Manuela Cortelloni





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni, pronuncia *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione;  
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 660/2016, promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]); [redacted] (C.F. [redacted]), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] ed [redacted] del Foro di Modena, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione del 21.1.2016;

**attori**

**contro**

[redacted] (C.F. [redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. Sido Bonfatti e dall'avv. Alessia Grassigli del Foro di Modena, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 19.5.2016;

**convenuta**

Avente ad oggetto: contratto di mutuo

Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.9.2017

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Premesso che:

- [redacted] convenivano in giudizio [redacted] deducendo: a) di avere contratto mutuo fondiario in data 11,3,2004; b) che la clausola che determina i criteri di calcolo del tasso di



interesse è nulla, risultando indeterminato o indeterminabile il suo oggetto, c) in subordine, la stessa è annullabile in quanto il consenso è stato prestato per errore, essenziale e riconoscibile dall'altro contraente; d) la clausola è altresì nulla in quanto, in applicazione del c.d. piano di ammortamento alla francese, si applicano interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; e) è dovuta la restituzione delle somme indebitamente versate;

- [REDACTED], costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea;
- concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione delle parti;
- all'udienza odierna, sulle conclusioni precisate a verbale di udienza, previa discussione orale, viene data lettura della sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Ritenuto che la domanda promossa dagli attori non sia meritevole di accoglimento, atteso che:

- a) la clausola di determinazione degli interessi, (cfr. art. 3 contratto di mutuo), descrive estensivamente e con specifico riferimento ai criteri matematici da applicare, le modalità di calcolo del tasso di interesse, risultando così predisposta: "sul capitale mutuato viene applicato a favore della Banca mutuante l'interesse nominale annuo del 3,25% che resterà invariato per i primi sei mesi a fare tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto; successivamente, durante tutto il periodo di ammortamento, il tasso di interesse nominale, pari a 2,25 punti in più del saggio nominale annuo, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,10 superiore, rilevata nel mese solare precedente quello di stipula delle quotazioni giornaliere dell'Euribor – 6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360, pubblicata da il quotidiano "Il Sole 24 ore" attualmente pari al 2,20 per cento, sarà modificato sulla base della media aritmetica mensile del parametro sopra indicato, operando le conseguenti variazioni dell'importo delle singole rate con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla rilevazione del parametro stesso e comunque con un minimo del 4.10%";
- b) la clausola citata non è pertanto nulla, ma validamente pattuita: il tasso di interessi da applicare è pari al 3,25% per i primi sei mesi e successivamente al 2,25% in più del tasso Euribor 6 mesi lettera;
- c) non incide, a tale fine, l'eventuale difficoltà dei calcoli matematici da effettuare, ciò non integrando una violazione del disposto di cui all'art. 1346 c.c.;
- d) ugualmente, alcun errore, invalidante del consenso negoziale, può ritenersi rilevante al fine del presente giudizio, in quanto la specificità della clausola anzidetta esclude la falsata rappresentazione del suo oggetto, quale condizione imprescindibile dell'invocata pronuncia di annullamento ex art. 1427 e ss. c.c.;
- e) il criterio di ammortamento c.d. alla francese, secondo l'interpretazione fatta propria dalla Sezione dell'intestato Tribunale, non implica, per definizione, alcun fenomeno di



capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest'ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.;

- f) le suesposte considerazioni assorbono, per l'effetto, ogni altra e diversa questione di merito prospettata dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M.55/2014.

Lo scaglione di riferimento è quello previsto per le cause di valore indeterminato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Modena, Sezione I Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da [REDACTED];
- 2) condanna [REDACTED] e da [REDACTED] in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M.55/2014, IVA se dovuta e epa come per legge.

Modena, 29 settembre 2017

Il Giudice

dott. Manuela Cortelloni

